
INGRESSO DI STRANIERI NEL 2025: LA CIRCOLARE MINISTERIALE CONGIUNTA

Nel tardo pomeriggio del 24 ottobre è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'Interno la Circolare congiunta n. 9032, che reca indicazioni dettagliate per le procedure d'ingresso degli stranieri nel 2025, dopo le novità introdotte dal Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

La Circolare congiunta

Con la pubblicazione della **Circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024**, a firma dei Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo (sentito il Ministero degli Esteri), si completa il quadro regolatorio che disciplina l'ingresso di cittadini stranieri nel 2025, a seguito delle rilevanti novità introdotte dal Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145¹.

I datori di lavoro interessati alla chiamata di lavoratori extracomunitari residenti all'estero sono costretti a una vera e propria corsa contro il tempo dato che, rispetto agli anni precedenti, le procedure iniziano anticipatamente il 1° novembre prossimo, con la **precompilazione** delle domande.

Costoro, non potranno esimersi dalla lettura integrale della Circolare congiunta (allegata al presente scritto), un documento denso e corposo di 28 pagine; per parte nostra, ci limiteremo a metterne in luce gli aspetti più rilevanti ed evidenziare i passaggi che riteniamo problematici.

PEC e Domicilio digitale

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d-ter del Testo Unico Immigrazione (TUI)², nel testo introdotto dal recente D.L. n. 145/2024, il datore di lavoro istante deve dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed eleggere il Domicilio digitale presso uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La Circolare congiunta esplicita, dunque, che per presentare una domanda d'ingresso di lavoratori stranieri, è necessario dotarsi di indirizzo PEC e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (**INI-PEC**), per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese;
- Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (**INAD**), per le persone giuridiche non tenute all'iscrizione al Registro Imprese e per le persone fisiche.

La registrazione della PEC nelle banche dati indicate è necessaria fin da subito, ossia fin dalla fase di precompilazione della domanda, perché l'indirizzo PEC diventerà il

¹ Vedasi la newsletter Apiweekly del 23 ottobre 2024, per un commento sul D.L. n. 145/2024

² Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, per tutte le comunicazioni che perverranno da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione (SUI).

La precompilazione delle istanze di nulla osta

Prevista espressamente per consentire un controllo preventivo sulla correttezza delle istanze presentate, la **precompilazione dei moduli di domanda** sul portale informatico del Ministero dell'Interno è la vera novità introdotta dal Legislatore d'urgenza per prevenire gli abusi riscontrati negli ultimi click day.

La Circolare conferma che la precompilazione è consentita:

- **dal 1° al 30 novembre 2024**, per la generalità dei casi, ossia per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
- **dal 1° al 31 luglio 2025**, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, riservato ad una quota pari al 30% degli ingressi per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

Che il 1° novembre sia festivo e sia seguito da un week end, non incide sulla possibilità di precompilare le domande, perché il Portale del Ministero dell'Interno sarà operativo tutti i giorni, dalle 8,00 alle 20,00, compreso il fine settimana e i festivi.

“I controlli sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione”, precisa la Circolare; la formulazione non risulta particolarmente chiara, ma si allude evidentemente a controlli che cominceranno fin dal 1° novembre, per le domande giacenti nel sito ministeriale.

Se i controlli daranno esito favorevole, il datore di lavoro riceverà al domicilio digitale, ossia all'indirizzo PEC iscritto presso INI-PEC o INAD, un **codice di attivazione domanda**.

A questo punto, precisa la Circolare, *“L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse [...]”*

Ebbene, a questo punto un **commento critico** si rende necessario.

La Circolare congiunta, se non abbiamo capito male, delinea questo percorso:

1. precompilazione della domanda;
2. controlli delle amministrazioni competenti;
3. fornitura del codice attivazione domanda, se i controlli sono positivi;
4. utilizzo del codice attivazione domanda per presentare la domanda nel prossimo click day.

In altri termini, senza il codice attivazione domanda, non si potranno presentare le domande nel febbraio prossimo, ma questo significa **che tutte le domande precompilate dovranno essere vagliate dalle amministrazioni competenti**, per fornire il codice di attivazione domanda o per negarlo; viste le premesse, risulterebbe infatti del tutto incongruente non ricevere alcuna risposta, né positiva né negativa; **ma se nel dicembre 2023 sono state presentate 609.000 istanze e a marzo di quest'anno altre 690.000³, come si può pensare**

³ Nel primo caso la fonte è IL SOLE 24 ORE del 11 marzo 2024; nel secondo, la fonte è lo stesso Ministero dell'Interno: [Decreto flussi 2024, click day del 18, 21 e 25 marzo: 690mila istanze già presentate | Ministero dell'Interno](#)

che i controlli preventivi possano applicarsi ad un numero analogo (più di mezzo milione) di istanze precompilate? Qualcosa ci sfugge?

Non è finita qui, perché c'è una **seconda fase di controlli** preventivi: *“Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate [...]”*

Anche questa seconda fase di controlli, affidata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Agenzia delle Entrate e all'AGEA, sembra destinata a vagliare tutte le domande presentate (non si parla di controlli a campione) riproponendo lo stesso quesito: **come sarà possibile esaminare centinaia di migliaia di domande in modo sistematico?**

Verifica presso il Centro per l'Impiego

Come in passato, le istanze di nulla osta devono essere accompagnate dalla preventiva **verifica presso il Centro per l'Impiego (CPI)** competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che abbia caratteristiche e qualifiche simili a quelle dello straniero che s'intende far entrare da paesi extracomunitari.

La verifica si effettua con l'invio di una richiesta di personale al CPI, utilizzando l'**apposito modulo** predisposto dal Ministero del Lavoro (vedasi l'allegato 1).

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro **otto giorni**⁴ dalla richiesta del datore di lavoro interessato. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al CPI l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal CPI, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata a seguito del colloquio di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Tutte queste circostanze dovranno risultare da un'**autocertificazione** (vedasi allegato 2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

La Circolare congiunta non specifica se la verifica presso il Centro per l'Impiego debba essere fatta prima o contestualmente alla precompilazione della domanda o possa essere procrastinata al momento in cui si inviano le domande col click day: propendiamo per la prima ipotesi, ma un chiarimento sarebbe opportuno.

La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.

Asseverazione o istanza per il tramite delle Organizzazioni Datoriali

⁴ Nelle annualità dei Flussi 2023 e 2024 questo termine era di 15 giorni

La Circolare congiunta ribadisce l'applicazione delle novità introdotte nel corso del 2022, ossia la prassi dell'**asseverazione** o, in alternativa, della **presentazione delle istanze per il tramite delle Organizzazioni Datoriali** che abbiano stipulato con Ministero del Lavoro un apposito Protocollo d'intesa.

Le verifiche circa l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore straniero e la congruità del numero delle richieste presentate, rispetto alle possibilità economiche dell'azienda, relative agli **ingressi per lavoro subordinato** (anche stagionale), compresi quelli nel settore dell'assistenza familiare e socio sanitaria, sono ora demandate, ai sensi dell'art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai **professionisti** di cui all'art. 1 della legge n.12/1979 (ossia coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili) ed alle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo delle verifiche i soggetti di cui sopra rilasceranno apposita **asseverazione** (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell'articolo 24-bis del T.U.I.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le **domande siano inviate**, in nome e per conto dei propri associati, **dalle Organizzazioni Datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa col Ministero del Lavoro**; tale Protocollo, datato 30 settembre 2024 e sottoscritto anche da Confimi Industria, presuppone che le Organizzazioni Datoriali firmatarie garantiscano il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.24 bis del TUI, ossia l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Le quote d'ingresso del 2025

Le quote d'ingresso già previste dal DPCM 27 settembre 2023, alle quali si aggiungono gli **incrementi** previsti dal Decreto-legge n. 145/2024 per il **lavoro stagionale**, portano ai seguenti numeri.

Per l'anno **2025**, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini extracomunitari residenti all'estero nel numero massimo complessivo di **181.450** unità.

La quota complessiva è suddivisa tra: **lavoro subordinato non stagionale e autonomo e lavoro stagionale** (vedi infra).

➤ **Lavoro subordinato non stagionale e autonomo**

Quanto al lavoro subordinato non stagionale e autonomo, le quote complessivamente previste sono appannaggio esclusivamente dei **12 settori e professioni** tassativamente indicati dal DPCM: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici. Per l'anno in corso, i numeri sono i seguenti: 71.450 unità, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo;

All'interno delle quote appena indicate si articolano ulteriori suddivisioni:

-
- Lavoratori subordinati provenienti dai **35 paesi** con cui sono già in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria⁵: **25.000 unità nel 2025**; si tratta evidentemente della fattispecie su cui si concentreranno le domande dei comparti manifatturieri.
 - Lavoratori subordinati e autonomi provenienti da Paesi (ancora di individuare) che promuovono per i loro cittadini campagne mediatiche sui rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori illeciti: **3.000 unità per l'anno 2025**, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
 - Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi (ancora da individuare) con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: **28.000 unità nel 2025**;
 - Lavoro subordinato e autonomo di cittadini residenti in Venezuela, di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza: **100 unità nel 2025**, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo.
 - Apolidi e rifugiati: **200 unità nel 2025**, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.
 - Lavoratori subordinati nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria (colf e badanti): **9.500 unità nel 2024** (la Circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, ha precisato che in questo settore non ha alcuna rilevanza il paese di origine dei lavoratori stranieri).
 - **500 ingressi** anche per il 2025, per motivi di lavoro autonomo, di stranieri di alto profilo: imprenditori che intendono investire in Italia, liberi professionisti, titolari di cariche societarie di amministrazione, artisti di chiara fama, cittadini stranieri che intendono costituire in Italia imprese "start-up innovative" ai sensi della legislazione interna.

➤ **Lavoro subordinato stagionale**

Gli ingressi previsti nel 2025 per lavoro subordinato stagionale per il settore **agricolo** e quello **turistico-alberghiero** sono quantificati in **110.000** unità.

Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale appena indicate, si evidenziano le ulteriori suddivisioni:

- Lavoratori stagionali cittadini di Paesi (ancora da individuare) con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: **14.000 unità nel 2025**.
- Lavoratori stagionali provenienti da Paesi (ancora di individuare) che promuovono per i loro cittadini campagne mediatiche sui rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori illeciti: **3.500 unità per l'anno 2025**.
- Apolidi e rifugiati: **50 unità nel 2025**.

⁵ Trattasi di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

- Anche per l'anno 2025 sono riservati **2.000 ingressi** per i lavoratori provenienti dai **35 paesi** menzionati che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

- Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale è riservata prioritariamente per il **settore agricolo** una quota di **47.000 unità nel 2025** di lavoratori provenienti dai **35 paesi** menzionati, le cui istanze di nulla osta all'ingresso siano presentate dalle Organizzazioni Datoriali più rappresentative del settore.

- Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale è infine riservata prioritariamente per il **settore turistico** una quota di **37.000 unità nel 2025** di lavoratori provenienti dai **35 paesi** menzionati, le cui istanze di nulla osta all'ingresso siano presentate dalle Organizzazioni Datoriali più rappresentative del settore.

➤ **I cosiddetti “fuori quota” per i settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria**

A quelli appena visti, si aggiungono i **10.000 ingressi** previsti sperimentalmente per l'anno **2025**, nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria, qualificati dal Decreto-legge n. 145/2024 come “fuori quota”, le cui domande possono essere avanzate unicamente dalle Agenzie per il lavoro (APL) o dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Gli ingressi sono previsti a beneficio di:

- persone con disabilità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2024, o
- persone grandi anziane, ossia ultraottantenni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 29/2024.

Ci si chiede però **che senso abbia definire questi ingressi come “fuori quota” laddove sono stabiliti preventivamente il numero massimo di ingressi e la necessità di avanzare le istanze nella specifica giornata prevista per il click day (il 7 febbraio 2025)**, alla stessa stregua degli altri ingressi programmati.

Confermate le date del click day

Le date del click day per l'**invio delle domande precompilate**, saranno le seguenti:

- **dalle ore 9:00 del 5 febbraio 2025**, potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali, cittadini dei 35 Paesi già menzionati che hanno stipulato accordi di cooperazione con l'Italia⁶, da impiegare nei settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici;
- **dalle ore 9:00 del 7 febbraio 2025**, potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, comprese quelle già programmate per i settori dell'assistenza familiare e sociosanitaria e quelle dei 10.000 ingressi introdotti sperimentalmente dal Decreto-legge nei settori dell'assistenza familiare e sociosanitaria, al di fuori delle quote;

⁶ Vedasi nota n. 5

- **dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025**, potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali nel settore agricolo e per il 70% degli ingressi previsti nel settore turistico-alberghiero;
- **dalle ore 9:00 del 1° ottobre 2025**, potranno essere inviate le domande dei lavoratori stagionali, per il restante 30% degli ingressi previsti nel settore turistico-alberghiero.

Allegati:

- [Circolare congiunta n. 9032 del 24 ottobre 2024](#)
- [Allegato 1 - Verifica presso il CPI indisponibilità di personale già presente sul territorio;](#)
- [Allegato 2 - Dichiarazione di aver esperito inutilmente la verifica presso il CPI](#)